

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Osservatorio Legislativo Interregionale

Bologna, 5-6 giugno 2008

Contenuti del nuovo statuto della Lombardia

A cura di: Giuliano Banterle

NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA

LA COMMISSIONE SPECIALE

- In attuazione dell'articolo 123 della Costituzione, alla Commissione speciale Statuto, istituita il 5 dicembre 2006 è stato affidato il compito di elaborare:
- il testo del nuovo Statuto d'autonomia in attuazione dell'articolo 123 della Costituzione;
- la nuova legge elettorale;
- il nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale.

La Commissione si è insediata il 26 febbraio 2007; in quell'occasione ha ascoltato una comunicazione del Presidente del Consiglio Albertoni che ha delineato le ragioni, gli obiettivi e i passaggi procedurali del processo di revisione statutaria.

I lavori hanno preso avvio formalmente nella successiva seduta del 5 marzo con l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Con la Presidenza assegnata ad un rappresentante della minoranza (Giuseppe Adamoli) le forze politiche hanno affermato la funzione costituente e il rilievo istituzionale della Commissione, nonché la comune volontà di avviare un percorso unitario e costruttivo volto alla ricerca di un'ampia convergenza sul testo statutario finale.

Il periodo di durata, il cui termine era originariamente previsto per il 31 dicembre 2007, è stato prorogato al 31 marzo 2008 e successivamente al 31 dicembre 2008.

La Commissione è stata chiamata anche a discutere un'altra importante questione strettamente connessa con il procedimento di approvazione statutaria: quella relativa alla disciplina dello svolgimento del *referendum* cui può essere sottoposta, a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione, la deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio. A tal fine il Presidente Adamoli ha depositato, a sua firma, un progetto di legge che, dopo l'*iter* nella competente Commissione II Affari istituzionali, è stato approvato dal Consiglio il 20 novembre 2007, divenendo legge regionale 28 novembre 2007, n. 31 "*Disposizioni in materia di referendum ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione*".

PERCORSO ISTRUTTORIO E DI APPROVAZIONE

È stata definita la struttura di supporto e di assistenza all'attività della Commissione, costituita da una Direzione di progetto, affiancata da un professional del Servizio Studi e Documentazione Legislativi e Assistenza Legale e con la collaborazione tecnica del Servizio Segreteria dell'Assemblea consiliare.

La commissione si è avvalsa altresì di un collegio di esperti, scelti tra qualificati giuristi e studiosi in ambito universitario (Balboni, D'Andrea, Mangia, Sutti, Giarda).

Alle sedute della commissione sono intervenuti componenti della Giunta regionale e dei rappresentanti di organismi esterni accreditati (ANCI, UPL, IReR, IReF, Osservatorio Giuridico Legislativo regionale della Regione ecclesiastica Lombardia).

I lavori sono stati improntati alla partecipazione e al costante confronto con le rappresentanze delle autonomie territoriali, funzionali, sociali ed economiche della Regione.

I lavori della Commissione sono stati organizzati in quattro fasi.

La prima fase è stata dedicata alla ricognizione delle esperienze della precedente commissione Statuto e si sono svolte relazioni degli esperti sui principi dell'autonomia lombarda, nonché sull'analisi dei nuovi Statuti e della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (aprile – maggio).

La fase che ha riguardato i lavori dei mesi di giugno, luglio e settembre ha avuto carattere istruttorio, ed è stata rivolta in particolare all'esame e al dibattito di rilevanti profili quali gli istituti di democrazia diretta, la sussidiarietà, la partecipazione, i rapporti Regione-Unione europea, la valutazione delle politiche, la democrazia paritaria e infine la forma di governo.

In settembre si è svolta una sessione di consultazioni con le rappresentanze delle autonomie territoriali, delle autonomie funzionali e delle formazioni sociali ed economiche, con l'intento di mettersi in ascolto e in dialogo con una parte vitale della Lombardia e di acquisirne indicazioni e contributi.

In osservanza di quanto previsto dalla deliberazione istitutiva si sono tenuti anche due momenti di dibattito in Consiglio regionale, rispettivamente il 3 luglio ed il 4 dicembre 2007.

L'esito di quest'intenso lavoro preparatorio, di queste approfondite fasi di discussione e confronto, sia in sede politica che tecnica, si è concretizzato prima in una bozza e poi in un progetto di legge formale presentato dal Presidente Adamoli prima della pausa natalizia.

Il 5 marzo 2008 la Commissione ha concluso il lavoro di elaborazione del progetto del nuovo Statuto d'autonomia della Lombardia.

Attività della Commissione speciale Statuto

<i>Tipologia riunioni</i>	<i>n.</i>
sedute plenarie	16
audizioni	3
incontri Ufficio di Presidenza	13

Il progetto è stato esaminato in apposita sessione consiliare.

Con la votazione finale avvenuta il 13 marzo 2008, il Consiglio ha approvato e, in alcune parti, modificato, in prima lettura, a maggioranza assoluta dei componenti (**61 voti a favore, 9 astenuti e nessun voto contrario**) il nuovo Statuto.

Al testo proposto dalla Commissione sono stati presentati 134 emendamenti da parte delle diverse forze politiche.

Gli emendamenti accolti dall'Assemblea sono stati 32 e hanno riguardato 22 dei 65 articoli di cui si compone la legge statutaria.

La parte che in misura maggiore è stata oggetto dell'attività emendativa dell'Assemblea è stata il Titolo I (Principi generali), al quale sono state apportate 17 modifiche.

In misura minore sono stati modificati il Titolo II – *Organi della Regione* (8 modifiche), il Titolo III – *Attività normativa della Regione* (5 modifiche), il Titolo VII – *Organi di garanzia* (3 modifiche) e il Titolo VI – *Finanza e programmazione economica della Regione* (1 modifica). Nessuna modifica sostanziale è stata apportata ai Titoli IV

(L'amministrazione regionale), V (Partecipazione e strutture della sussidiarietà) e VIII (Approvazione e revisione dello Statuto).

Dalla rilettura del testo, così come approvato dal Consiglio in prima lettura, emerge chiaramente che l'impostazione del progetto statutario proposta dalla Commissione è rimasta inalterata. In molti casi si è trattato di emendamenti meramente formali.

La Commissione speciale statuto il 5 maggio ha preso atto del testo della deliberazione legislativa statutaria approvata in prima lettura dal Consiglio nella seduta del 13 marzo 2008.

L'Assemblea ha approvato il nuovo Statuto in seconda e definitiva deliberazione il **14 maggio 2008 (59 voti favorevoli, uno contrario e 7 astenuti)**.

I CONTENUTI DEL NUOVO STATUTO D'AUTONOMIA

Tutti ricordiamo il monito della Corte costituzionale: l'adeguamento dello Statuto alle modifiche costituzionali e legislative intervenute non può essere rinviato *sine die* a meno del manifestarsi di rischi particolarmente gravi sul piano della funzionalità e legalità sostanziale di molteplici attività delle Regioni ad autonomia ordinaria (sent. n. 188 del 2007).

A più di trentacinque anni dal precedente Statuto, si è realizzata una riforma che intende mettere l'istituzione regionale nella condizione di esercitare non soltanto le funzioni indicate dall'articolo 117, ma anche i maggiori poteri previsti dall'articolo 116 e le responsabilità che deriveranno dall'applicazione del federalismo fiscale dell'articolo 119 della Costituzione.

È significativo che il testo abbia il titolo "Statuto d'autonomia della Lombardia":

Gli assi portanti del progetto sono la forma di governo imperniata sulla elezione diretta del Presidente della Regione e il rafforzamento delle funzioni, delle prerogative e del ruolo del Consiglio regionale.

La scelta della forma di governo presidenziale è disciplinata in maniera chiara e coerente, così come sono dichiaratamente perseguiti il rafforzamento e la valorizzazione del Consiglio, per dare sostanza e qualità alle funzioni di legislazione, programmazione, controllo e alta amministrazione dell'Assemblea.

Un aspetto fondamentale è costituito dalla volontà di favorire la messa in rete di tutte le risorse di cui la comunità dispone, siano esse quelle pubbliche delle autonomie territoriali, quelle delle formazioni sociali ed economiche, delle realtà religiose, della cooperazione e del volontariato, quelle delle autonomie funzionali, che operano tutte insieme per rispondere ai bisogni presenti nella comunità.

Assumono centralità i concetti della **partecipazione** e della **sussidiarietà**.

Il testo riconosce il ruolo fondamentale delle autonomie territoriali per lo svolgimento di attività di interesse generale, in quanto titolari, in particolare il comune, delle funzioni amministrative. In questo modo si configura un ruolo forte del sistema delle autonomie locali.

Il progetto di legge riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone, assicurando la loro partecipazione al governo della comunità regionale. Riconosce, altresì, le autonomie funzionali come soggetti rappresentativi di interessi pubblici di rilevanza regionale.

L'identità sociale, storica e culturale, le tradizioni cristiane e civili della Lombardia connotano gli articoli del testo e ispirano l'impianto del nuovo Statuto.

Il testo richiama esplicitamente i valori e gli ideali che l'istituzione regionale considera come punti di riferimento nei rapporti fra le persone, le comunità e le istituzioni.

Si passano rapidamente in rassegna le novità più significative:

PRINCIPI

Il **Titolo I** è dedicato alle disposizioni di principio. Pur essendo un tema il cui valore giuridico è stato messo in dubbio dalle note sentenze della Corte costituzionale, nondimeno il legislatore lombardo ha voluto soffermarsi non poco. In particolare l'articolo 1 individua gli elementi costitutivi della Regione e l'articolo 2 definisce gli elementi qualificativi e fondanti della Regione.

Si sottolinea come l'ultimo comma di tale articolo stabilisca che "La Regione promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e tributaria secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

Questo articolo si raccorda con il successivo articolo 7 che dispone che la Regione, compatibilmente con le sue finalità primarie e nel rispetto degli interessi essenziali dei propri cittadini, concorre al superamento degli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nelle varie aree del Paese e all'affermazione delle loro rispettive autonomie, in osservanza dei principi di responsabilità e trasparenza e con l'articolo 55 dedicato all'autonomia finanziaria ed alla partecipazione al fondo di perequazione nazionale.

Altri principi sono rinvenibili in altre parti del testo. Ad esempio l'art. 46 tratta dei principi generali dell'azione amministrativa. Tra questi si segnala la disposizione che prevede che nell'ordinamento dei servizi che dipendono dalla Regione è assicurata la libertà di scelta del cittadino a parità di condizioni di accesso nel caso dei servizi essenziali.

UNA NETTA DISTINZIONE TRA GOVERNO REGIONALE E FUNZIONE CONSILIARE

Il Titolo II disciplina la composizione ed il funzionamento degli organi regionali.

Il rafforzamento del ruolo consiliare

La composizione dell'Assemblea rimane ferma ad 80 consiglieri. Come prevede la Costituzione il sistema di elezione è rinviato alla legge elettorale regionale, che dovrà garantire la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali (articolo 12).

I consiglieri, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, hanno diritto di esercitare l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio, di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, di ottenere direttamente dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

Il regolamento generale disciplina l'obbligo di risposta immediata alle interrogazioni (*question time*), nonché il diritto dei consiglieri ad ottenere risposte in tempi certi alle interrogazioni e alle interpellanze presentate.

L'articolo 14 conferisce all'Assemblea le funzioni di legislazione, programmazione ed alta amministrazione.

Al Consiglio è demandato anche il potere di deliberare, su proposta del Presidente, in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

All'assemblea è attribuita la innovativa funzione di **controllo sull'attuazione delle leggi** e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, in attuazione di una scelta che il nostro Consiglio ha già operato da tempo e che ha confermato con la sottoscrizione della "Carta di Matera".

Al consiglio spetta anche valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta, nonché degli enti appartenenti al "sistema Regione", agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, e ai propri atti d'indirizzo politico.

In particolare, con riguardo agli **enti del sistema regionale**, l'art. 48 prevede che i bilanci degli enti di cui al comma 1 sono sottoposti al Consiglio regionale nei termini, nelle forme e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale di contabilità e che gli enti debbono informare periodicamente il Consiglio regionale dell'attività svolta e dello stato di attuazione degli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, secondo quanto stabilito dalla legge che individua le modalità con cui la Giunta trasmette al Consiglio un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale. Si rammenta quanto detto circa il diritto di accesso diretto posto in capo ai consiglieri regionali anche nei confronti di tali enti.

I soggetti nominati dalla Giunta in enti, aziende, agenzie dipendenti dalla Regione possono essere chiamati, dopo il loro insediamento, ad illustrare alla commissione competente il loro curriculum e ad esporre gli obiettivi e le linee di azione della loro attività (articolo 23).

Le **commissioni consiliari**, composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi, esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante, oltre che quelle di controllo e di vigilanza sull'attività della Regione (articolo 18). Inoltre intervengono nel processo di approvazione dei regolamenti.

Il Consiglio regionale può anche esprimere la **censura** nei confronti di uno o più **assessori** mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti (art. 29). La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. A seguito dell'approvazione di una mozione di censura, il Presidente della Regione riferisce al Consiglio regionale sulle decisioni di competenza.

Un terzo dei consiglieri ha la possibilità di attivare **commissioni d'inchiesta**, la cui presidenza è affidata ad un esponente della minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

A garanzia delle sue funzioni il Consiglio ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa (articolo 22). Il personale, appartenente al ruolo organico consiliare, garantisce l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del Consiglio e dei singoli consiglieri regionali. Il Consiglio regionale istituisce, con legge regionale, appositi uffici e organismi di studio e di ricerca che collaborano direttamente

con i singoli consiglieri e con i gruppi consiliari al fine di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento della loro attività, nonché di assicurare l'effettiva indipendenza e autonomia del mandato.

Gli articoli 15 e 16 si riferiscono ai poteri ed alle funzioni del **Presidente e dell'Ufficio di presidenza** del Consiglio regionale. A queste norme, che attualmente sono stabilite soltanto nel regolamento interno, è stato conferito rilievo statutario. Si segnala la previsione della rappresentanza in giudizio in capo al Presidente del Consiglio per gli atti rientranti nell'autonomia del Consiglio.

L'art. 17 dedicato ai gruppi consiliari dà dignità e rilevanza statutaria anche alla **Conferenza dei presidenti** dei gruppi consiliari, la quale collabora con il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza per l'organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.

Il ruolo del Presidente e dell'esecutivo regionale

Il Presidente della Regione è eletto direttamente (articolo 24) contestualmente all'elezione del Consiglio regionale; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli assessori, scelti anche al di fuori del Consiglio regionale tra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità dei consiglieri regionali. Entro quindici giorni dalla formazione dell'esecutivo, il **Presidente** illustra il proprio **programma di governo** al Consiglio regionale, il quale interviene nelle forme previste dal regolamento generale, senza che ciò possa ovviamente assumere la forma di un voto di fiducia. Può nominare **sottosegretari** per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato (articolo 25).

Il ruolo presidenziale è stato enfatizzato anche a livello formale in quanto ha il **potere di iniziativa delle leggi mentre la giunta, complessivamente intesa, non ha tale potere**. Il Presidente ha infatti diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio (art. 25 e 34). Lo statuto non disciplina un'eventuale questione di fiducia posta dal Presidente.

L'articolo 26 disciplina le modalità di presentazione della sfiducia nei confronti del Presidente della Regione in conformità al dettato costituzionale.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero **massimo di 16 assessori** ed esercita le sue funzioni in forma collegiale nel rispetto del proprio regolamento (articolo 27).

Le attribuzioni della Giunta sono elencate nell'articolo 28; essa ha poteri di natura esecutiva ed attuativa del programma di governo, promuove, dandone comunicazione al Consiglio, i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione e vigila sull'attività degli enti, aziende dipendenti o società partecipate dalla Regione.

Nello statuto trova disciplina anche la proroga delle funzioni¹.

¹ Proroga delle funzioni)

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale:

- a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili;
- b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;
- c) le funzioni del Presidente della Regione, in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie, sono esercitate dal Vice Presidente.

IL SISTEMA DELLE FONTI E LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Il Titolo III è dedicato all'attività normativa della Regione.

Gli articoli 31 e 32 disciplinano l'esercizio della potestà legislativa e regolamentare del Consiglio regionale. L'esercizio della potestà legislativa spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato. A rafforzare i poteri del Consiglio c'è quello di dettare con legge le norme di carattere generale inerenti alla garanzia dei diritti civili e sociali (art. 14, lett.i).

Il Consiglio regionale (articolo 33) si dota di un **regolamento generale**, approvato a maggioranza assoluta, che stabilisce l'organizzazione, il funzionamento e i procedimenti, e ne disciplina l'attività nel rispetto delle prerogative delle minoranze.

Il potere di iniziativa legislativa e regolamentare è attribuito ai consiglieri regionali, al Presidente della Regione, al Consiglio delle autonomie locali, a cinquemila elettori, ai consigli provinciali e comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori (articolo 34).

La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la **partecipazione** degli enti locali e delle forze sociali ed economiche. A tal fine le commissioni sono tenute ad **informare** i rappresentanti di questi soggetti sui provvedimenti ad esse assegnati e a prevedere le modalità di audizione. Le osservazioni e le proposte formulate dovranno essere esaminate dalle commissioni stesse e ricomprese nella relazione per il Consiglio (articolo 36).

Le proposte di iniziativa dei consigli comunali e provinciali rappresentanti la maggioranza degli elettori, sulle quali non sia stata presa alcuna decisione dopo sei mesi dalla presentazione, sono sottoposte all'esame del Consiglio nella prima seduta successiva e su di esse il Consiglio stesso è impegnato a deliberare con precedenza su ogni altro argomento (articolo 38).

È prevista una speciale procedura consiliare per l'approvazione della **legge comunitaria**. Ciò non soltanto a motivo del nuovo ordinamento costituzionale europeo, ma per il ruolo sempre più rilevante della Lombardia in Europa e nel contesto internazionale. Il progetto è presentato annualmente dal Presidente della Regione ed approvato dall'Assemblea nell'ambito di una specifica sessione, con la garanzia di una piena informazione e di una diretta partecipazione del Consiglio alle attività di adeguamento dell'ordinamento regionale a quello comunitario (articolo 39).

L'articolo 40 consente di disporre il **riordino normativo** di una materia determinata. La Giunta regionale è tenuta, sulla base di principi e criteri indicati dal Consiglio, a presentare una proposta di legge redatta in articoli che, dopo il passaggio in commissione, è approvata dall'Assemblea con la discussione generale e la sola votazione finale. Da valutare le ricadute sull'attuale sistema di produzione dei testi unici disciplinato dalla l.r. 7/2006.

Con riguardo al **potere regolamentare**, al Consiglio è riservata l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato (articolo 41).

Sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente da rendersi nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole, i regolamenti regionali:

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche nel caso di elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura.

- a) di esecuzione e di attuazione di leggi regionali;
- b) di delegificazione, previa legge di autorizzazione del Consiglio regionale, che stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;
- c) attuativi ed esecutivi di atti normativi comunitari, salvo che la legge attribuisca al Consiglio la relativa competenza.

Qualità, controllo e valutazione delle leggi.

L'articolo 44 dispone che specifici testi normativi individuati con legge regionale siano accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa e sull'impatto della regolazione; i testi devono essere improntati alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione.

Ai fini dell'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi è prevista l'istituzione di un **comitato paritetico** tra maggioranza e minoranza chiamato a proporre, d'intesa con le commissioni consiliari competenti l'inserimento nei testi di legge di clausole valutative, nonché l'effettuazione di missioni valutative (articolo 45).

Il Titolo V norma le forme della partecipazione e le strutture della sussidiarietà.

L'iniziativa legislativa popolare è prevista all'articolo 50, con l'eccezione delle materie statutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bilancio e di ratifica di accordi interregionali ed internazionali.

La disciplina del **referendum abrogativo** di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto generale della Regione, prevede la richiesta di almeno trecentomila elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da almeno quattro consigli provinciali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione, o centocinquanta consigli comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati.

Il quesito referendario è approvato ove al voto partecipi almeno un terzo del corpo elettorale e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Sull'ammissibilità del referendum decide la Commissione garante dello Statuto (articolo 51).

Sono stati anche previsti il referendum consultivo e il referendum territoriale.

Importante ed innovativa è la disciplina del **Consiglio delle autonomie locali (CAL)**, organo regionale necessario previsto dall'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione.

Il CAL (articolo 54) è costituito dai rappresentanti degli enti locali e delle loro organizzazioni maggiormente rappresentative.

Esso esprime pareri su progetti di legge di bilancio, di coordinamento della finanza locale e di conferimento di funzioni amministrative agli enti locali, e può segnalare alla Giunta, informandone il Consiglio, eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato al fine della proposizione del giudizio di legittimità costituzionale di cui all'articolo 127 della Costituzione.

Il CAL si riunisce in composizione integrata con i rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali per l'esame del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti, nonché dei piani relativi all'innovazione economica e tecnologica, all'internazionalizzazione e alla competitività.

Un'innovazione importante è la previsione di una sessione annuale di lavoro, in composizione integrata, per l'esame, l'analisi e la valutazione delle politiche regionali riguardanti le tematiche appena sopra richiamate. Si tratta di una sorta di "stati generali" regionali per restare il più possibile in presa diretta con gli interessi vitali che si muovono, collaborano e si confrontano sul nostro territorio.

Vengono istituiti **nuovi organi di garanzia**.

La **Commissione garante dello Statuto** è organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della conformità dei provvedimenti normativi edell'attività regionale allo Statuto.

La Commissione garante dello Statuto:

- a) presenta al Consiglio regionale una relazione sui progetti di legge in materia statutaria;
- b) si pronuncia sulla compatibilità statutaria della proposta di regolamento generale del Consiglio;
- c) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
- d) esprime parere, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge su richiesta della Giunta, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare competente, ovvero della maggioranza del Consiglio delle autonomie locali;
- e) esprime parere, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite;
- f) esprime parere sull'interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente della Regione, della Giunta o di un terzo dei componenti del Consiglio regionale;
- g) esprime pareri su ulteriori materie ad essa assegnate dalla legge.

Il Consiglio regionale può discostarsi dal parere a maggioranza assoluta dei componenti.

Vengono rafforzate le funzioni del **Difensore regionale**, organo indipendente a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

Il Difensore regionale svolge anche funzioni di tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei consumatori e degli utenti, oltre ad altri compiti previsti dalla legge.

Trovano "copertura" statutaria anche il **Comitato regionale per le comunicazioni**, organo regionale indipendente di garanzia chiamato a svolgere funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni ed il **Consiglio regionale per le pari opportunità** cui è demandata la valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie e la funzione di verifica e vigilanza sulla corretta applicazione del principio di parità nelle leggi e nei programmi regionali. Il Consiglio opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia.